

Comune di **ACQUALAGNA**

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

STRALCIO RELATIVO A

DETERMINAZIONE DEI LIMITI, CRITERI E MODALITÀ
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, DI
CONSULENZE, A SOGGETTI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 3, comma 56, della L. 24.12.2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008), come sostituito dall'art. 46, co. 3, del D.L. 25/06/2008 (convertito in Legge 06/08/2008, n. 133), fissa i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, tenuto conto dei criteri generali emanati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 30/03/2010.

Art. 2

Prestazioni oggetto del regolamento

1. Rientrano nella previsione regolamentare gli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. A titolo esemplificativo, si elencano alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- Prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate sia di natura occasionale che coordinata e continuativa.

Art. 3

Prestazioni escluse dal regolamento

1. Non rientrano, invece, nella previsione:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati (revisore dei conti, nucleo di valutazione, controlli interni, ecc.);
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e smi;
- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge;

- il service ovvero quelle attività a carattere ripetitivo (es. Elaborazione dati);
- gli incarichi per i corsi di formazione;
- gli incarichi di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile;
- gli incarichi di componente delle commissioni di gara e di concorso.

Art. 4

Presupposti per l'affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi individuali esterni sono conferiti, con apposita determina dirigenziale, a soggetti in possesso di:

- diploma di laurea quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento);
- laurea triennale più specializzazione biennale (nuovo ordinamento).

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca.

Art. 5

Limiti per l'affidamento degli incarichi

1. Come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Comune potrà conferire gli incarichi di cui sopra in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 6

Modalità per l'affidamento degli incarichi

1. L'Amministrazione individua gli incaricati, con procedura comparativa aperta, sulla base di idoneo curriculum, da valutare con riferimento ai seguenti criteri di competenza professionale:

- a) titoli posseduti;
- b) esperienze di lavoro;
inerenti le attività afferenti ai progetti o ai programmi da realizzare.

2. Nei singoli bandi – da pubblicarsi all'albo pretorio e nel sito web del comune - dovranno essere previsti specifici riferimenti ponderati ai singoli criteri prescelti, in modo da assicurare la trasparenza e la oggettiva verificabilità delle scelte del soggetto a cui conferire l'incarico.

3. Gli atti di spesa, per gli incarichi di importo netto superiore a €. 5.000,00 devono essere trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. La trasmissione viene effettuata a cura dal Funzionario/Responsabile di Settore che conferisce l'incarico.

4. Al termine dell'incarico, prima di procedere alla pagamento delle spettanze, il Funzionario/Responsabile di settore che ha conferito l'incarico dovrà procedere alla verifica dei risultati e degli obiettivi connessi. Ulteriori modalità di controllo e verifica – da effettuarsi anche durante l'esecuzione dell'incarico – saranno previste negli appositi disciplinari da sottoscrivere tra le parti, prima del conferimento dell'incarico.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa

1. L'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, solamente quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la "realizzazione delle attività" mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tale da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 8

Limite massimo della spesa annua – comunicazioni al Consiglio Comunale

1. Per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza il limite massimo di spesa annua, viene fissato nel bilancio preventivo del comune o in un suo atto di variazione.
2. Al fine di consentire l'attività di controllo, nella deliberazione di approvazione del conto consuntivo verrà indicato l'ammontare delle spese sostenute per gli incarichi e le consulenze, nell'esercizio finanziario di competenza.

Art. 9

Incompatibilità

1. In materia di casi di incompatibilità per l'affidamento degli incarichi si applica l'art. 87 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel testo allegato al CCNL 22/01/2004.

Art. 10

Disposizioni per le società partecipate

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, le società partecipate dal comune di Acqualagna, sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché osservare i criteri per il controllo del comune sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate.

Art. 11

Pubblicità

1. Il Responsabile del Servizio Personale provvede a pubblicare entro il 31 gennaio all'albo pretorio e nel sito web comunale l'elenco degli incarichi conferiti nell'anno precedente. Il medesimo provvederà inoltre a pubblicare sul sito web i provvedimenti con cui sono stati conferiti gli incarichi con l'indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell'affidamento dell'incarico.

2. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito web comunale nella sezione “Statuto e regolamenti”.

Art. 12

Abrogazioni norme precedenti - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente tutte le precedenti previsioni regolamentari in materia di conferimento incarichi, che si intendono pertanto abrogate dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione del presente regolamento (Delib. G.C. n. 66 del 24.06.2010).